

PER UN AGEVOLE POSTVENDITA OCCORRE CONOSCERE GLI STRUMENTI A TUTELA DEL CONSUMATORE

POSTVENDITA AUTOCARAVAN

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha seguito il problematico postvendita di un'autocaravan nuova Elnagh Magnum 30 acquistata da un associato nel mese di ottobre 2011 al prezzo di €75.000,00. Sin dai primi utilizzi, il proprietario si è accorto che i liquidi ristagnavano nel lavandino della cucina: telefonate, email a un venditore della rete autorizzata Elnagh, al venditore presso il quale il veicolo era stato acquistato e alla casa costruttrice Sea s.p.a.

A distanza di quasi un anno la questione era ancora aperta: la casa costruttrice negava la sussistenza di un difetto di conformità trattandosi piuttosto del '*lento defluire*' dei liquidi determinato dalla normale inclinazione dei veicoli con meccanica Fiat, riteneva tardiva la denuncia del problema, sosteneva che il compratore dovesse provare la sussistenza del difetto e che, avendo il compratore richiesto l'assistenza della casa costruttrice, dovessero applicarsi le condizioni della garanzia convenzionale (riguardante la scocca) piuttosto che di quella legale. In tutto ciò il venditore dichiarava di aver ordinato più volte alla casa costruttrice un lavandino sostitutivo e di voler rimediare al lamentato difetto.

Se avete l'impressione che la vicenda sia piuttosto confusa, siamo riusciti già nel primo intento: rappresentare un caso di post vendita di autocaravan in cui tutto è più complesso perché il compratore non ha padroneggiato gli strumenti di tutela dei propri diritti, il venditore e la casa costruttrice non hanno contribuito a una corretta e trasparente informazione. Infatti, il compratore si è limitato a denunciare i difetti riscontrati telefonicamente e per email, si è rivolto a tre soggetti diversi: un rivenditore della rete autorizzata Elnagh perché più vicino al suo domicilio, al venditore presso il quale il veicolo era stato acquistato e alla casa costruttrice. I due

venditori avrebbero riconosciuto il difetto chiedendo alla casa costruttrice di autorizzare un intervento in garanzia. La casa costruttrice ha escluso la sussistenza di un difetto di conformità fornendo una serie di informazioni piuttosto confondenti: la denuncia del difetto è tardiva, il compratore deve provare il danno, deve farsi riferimento alla garanzia convenzionale, ecc...

A seguito dell'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il lavandino è stato sostituito in garanzia e ora è perfettamente funzionante. Anche ciò dimostra che l'inclinazione del veicolo era del tutto irrilevante.

Nelle pagine seguenti troverete una sintesi della corrispondenza riguardante la vicenda in questione. V'invitiamo all'attenta lettura nella speranza di contribuire a una maggiore consapevolezza degli strumenti attraverso i quali far valere il diritto alla garanzia.

